



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Riva San Vitale

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 5 febbraio 1997, in particolare gli articoli 91 e seguenti, nonché 101 e seguenti.

ordina:


Art. 1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Riva San Vitale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.



Art. 3

Quiete notturna e pausa pomeridiana

¹ È vietata dalle ore 23.00 alle 08.00 qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna (quali ad esempio schiamazzi, urla).

² In particolare è vietata nei giorni feriali e il sabato, l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00. Restano riservate le disposizioni speciali relative ai lavori agricoli e di giardinaggio, disciplinate separatamente.

³ Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4

Domenica e giorni festivi

¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

Lavori agricoli e di giardinaggio

¹ Le macchine agricole e da giardino (quali ad esempio tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali e il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 20.00.

³ Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.


Art. 6

Lavori edili

¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, nonché della sopportabilità sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

² Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:



- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 20.00 alle 08.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e il sabato.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.

⁵ In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 **Esercizi pubblici**

¹ L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

² Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.


³ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto, rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 in materia di quiete notturna e l'art. 8 (apparecchi per riproduzione del suono).

Art. 8 **Apparecchi per la riproduzione del suono**

¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 9.

² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.



Art. 9

Manifestazioni pubbliche e feste

¹ L'organizzazione di manifestazioni occasionali di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste campestri, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive), è soggetta ad autorizzazione municipale.

² Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, ciò deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³ L'uso degli apparecchi elettroacustici durante tali manifestazioni è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno tre settimane prima dell'evento, in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art. 10

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

² Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 11

Animali

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, con particolare attenzione al rispetto della quiete notturna.

² In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dalla Polizia comunale di Mendrisio, convenzionata con il Comune.

Art. 12

Veicoli a motore

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 08.00.

² E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;



- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 13 **Elicotteri**

¹ Durante l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

² Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aereomobile .

Art. 14 **Giochi all'aperto e attività sportive**

¹ La pratica di giochi e rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, delle deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³ I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 15 **Sirene e impianti d'allarme**

¹ E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc., ai quali sono destinati.

² Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 16 **Deroghe**

¹ Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari stabiliti agli artt. 5 e 6 della presente Ordinanza, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia, la pavimentazione stradale, l'agricoltura e il giardinaggio, è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

² La presente deroga si applica unicamente ai lavori eseguiti professionalmente, esclusi quindi i lavori privati.



Art. 17
Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 18
Provvedimenti

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale di Mendrisio oppure di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale di Mendrisio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.



³ E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 19
Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni abrogative

¹ In ossequio all'art. 192 LOC, la presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 24 giugno all'8 luglio 2011, periodo entro il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

² L'ordinanza entra in vigore trascorso infruttuoso il termine di ricorso di cui al paragrafo precedente.

³ Essa abroga ogni precedente disposizione in materia adottata mediante ordinanza.

Il Sindaco:  PER IL MUNICIPIO
Il Segretario: 

Fausto Medici  Giuseppe Zariatti

Riva San Vitale, 21 giugno 2011
RM n. 228 del 7 giugno 2011